

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADOZIONE DI STRATEGIE E PRASSI CONDIVISE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADOZIONE DI STRATEGIE E PRASSI CONDIVISE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

tra

Comune di Verona

e

Provincia di Verona

Tribunale Ordinario di Verona

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Tribunale per i Minorenni di Venezia

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

Università degli Studi di Verona

Azienda ULSS 9 Scaligera e Servizi Consultoriali e U.O.S./U.O.C. competenti in materia di tutela minorile

e violenza

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

Ospedale P. Pederzoli

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto

Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto

Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona

Federfarma di Verona

Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Verona

La Rete potrà essere ampliata in funzione delle esigenze del territorio, previa adesione formale di ulteriori soggetti che svolgono una funzione di presidio sul territorio al contrasto contro la violenza di genere.

L'individuazione dei soggetti destinatari e degli ambiti di competenza di ciascun ente è disciplinata nell'Allegato A, cui si fa espresso rinvio.

Preambolo

La Convenzione di Istanbul del 2011 riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, *de iure* e *de facto*, costituisce un elemento essenziale per prevenire la violenza contro le donne. Essa qualifica la violenza contro le donne come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno prodotto e mantenuto la dominazione maschile e la discriminazione nei confronti delle donne, ostacolandone la piena emancipazione. La Convenzione considera la violenza contro le donne un fenomeno di natura strutturale, fondato sul genere, e afferma che essa rappresenta uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono mantenute in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La normativa sovranazionale ha progressivamente chiarito le ricadute sistemiche della violenza contro le donne su altri soggetti vulnerabili, in particolare bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza subita e/o assistita.

All'art. 3, la Convenzione opera una distinzione fondamentale tra violenza nei confronti delle donne e violenza domestica. Da un lato, definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, includendovi tutti gli atti di violenza fondati sul genere che comportano, o sono suscettibili di comportare, danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, comprese le minacce, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata. Dall'altro, delinea la violenza domestica come qualunque atto di *violenza fisica, sessuale, psicologica o economica* che si verifichi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra partner attuali o precedenti, indipendentemente dalla convivenza, così come confermato nella recente sentenza di condanna della Corte Europea dei diritti umani, nella causa *Scuderoni c. Italia* del 23 settembre 2025.

Alla luce di quanto sopra, si ribadiscono i seguenti principi:

- la natura **strutturale** della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
- la violenza maschile contro le donne costituisce un problema strutturale e diffuso in Europa e nel mondo, che colpisce indipendentemente da età, istruzione, reddito o *status* sociale, e che è legato all'inequiva distribuzione del potere tra uomini e donne;
- la violenza contro le donne produce effetti diretti e indiretti anche sul benessere mentale ed emotivo delle figlie e dei figli, testimoni nel contesto familiare, ed incide sullo sviluppo psicologico e relazionale, compromettendo anche la qualità delle loro vite.

In questa stessa prospettiva multilivello, l'attenzione degli **organismi unionali** e della **giurisprudenza**

nazionale si è progressivamente concentrata non solo sulla repressione della violenza, ma anche sulla prevenzione delle sue conseguenze istituzionali, tra cui il rischio di vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari e amministrativi.

In ambito sovranazionale, tale orientamento ha trovato un'espressione significativa nella Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, che ha rappresentato un passaggio rilevante nel contesto dell'Unione Europea, sollecitando con forza gli Stati membri a garantire strumenti effettivi di protezione delle vittime e a prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Questo indirizzo ha trovato progressiva ricezione anche nella giurisprudenza nazionale. In particolare, si è affermato che, nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nei quali siano adottate misure limitative, qualora siano dedotti episodi di violenza di genere, intra-familiare o relazionale, il giudice è tenuto a verificare la compatibilità delle misure adottate con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (Cassazione n. 11631 del 2024).

Le parti che aderiscono al presente Protocollo si riconoscono in questo quadro culturale e giuridico così come riconoscono la distinzione tra **conflitto** e **violenza**.

La conflittualità presuppone una relazione caratterizzata da un equilibrio delle posizioni (economiche, sociali, relazionali, culturali), mentre la violenza è segnata da un'asimmetria di potere che determina uno squilibrio tra le parti. Confondere il "conflitto" con la "violenza" comporta il rischio di non riconoscere la dinamica di sopraffazione che caratterizza la seconda e di generare vittimizzazione secondaria, in contrasto con quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione di Istanbul. Su queste premesse si innesta una linea interpretativa ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito la necessità di distinguere rigorosamente tra conflitto e violenza, valorizzando il contesto relazionale e l'asimmetria di potere in cui i fatti si collocano. La Corte di cassazione (n. 17656 del 2024) ha ribadito che la linea di demarcazione tra violenza domestica e mere liti familiari è netta. Il giudice non deve limitarsi a valutare gli episodi che appaiono soggettivamente più gravi o penalmente rilevanti, ma deve descrivere puntualmente il contesto di disuguaglianza in cui la violenza avviene, considerando anche la violenza psicologica e il clima di paura e umiliazione imposto dall'autore alla vittima. La confusione tra maltrattamenti e liti familiari si verifica quando non viene adeguatamente valutata l'asimmetria di potere - anche di genere - che caratterizza la relazione e di cui la violenza rappresenta la manifestazione più evidente.

Entro questa prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che qualificare minacce, intimidazioni, lesioni, danneggiamenti o coercizioni poste in essere da un uomo verso una donna o una bambina, in un contesto familiare, come un semplice conflitto significa distorcere i fatti e violare i principi fondamentali

della dignità e della libertà, che non possono essere compressi o negati sulla base di costrutti culturali o interpretativi fondati sulla normalizzazione della disparità di genere.

Il presente Protocollo riconosce il ruolo centrale del **linguaggio** quale strumento di prevenzione e contrasto della violenza di genere, in quanto elemento capace di incidere sulla costruzione della realtà sociale, sulla percezione dei fenomeni violenti e sull'effettività della tutela delle persone offese. In conformità ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, le istituzioni sono tenute a promuovere il cambiamento dei modelli socio-culturali fondati su stereotipi di genere, anche attraverso l'adozione di pratiche linguistiche appropriate, rispettose e non discriminatorie.

Il Protocollo evidenzia come gli stereotipi di genere possano manifestarsi, in particolare, nel linguaggio utilizzato nei contesti istituzionali e giudiziari, attraverso forme di narrazione che tendono a valorizzare aspetti relativi alla condotta, alle abitudini o alle caratteristiche personali della vittima, piuttosto che l'accertamento delle dinamiche del fatto e della responsabilità dell'autore. Particolare rilievo assume il linguaggio endoprocessuale, ossia quello utilizzato nelle fasi della denuncia, delle indagini, del dibattimento e della motivazione dei provvedimenti. L'adozione di espressioni o modalità comunicative che implicano giudizi sulla vita privata, sulle scelte personali o sulla condotta della vittima può determinare fenomeni di vittimizzazione secondaria, compromettendo la fiducia nelle istituzioni e incidendo negativamente sulla tempestività ed efficacia delle misure di tutela.

Il Protocollo richiama inoltre l'attenzione sulla dimensione culturale e simbolica del linguaggio, anche nella comunicazione pubblica e mediatica, ove la narrazione della violenza di genere è frequentemente costruita a partire dal punto di vista dell'autore, attraverso forme di giustificazione o attenuazione della responsabilità, contribuendo a una rappresentazione distorta del fenomeno. Gli aderenti si impegnano pertanto ad adottare un linguaggio rispettoso, preciso e privo di stereotipi, orientato alla centralità della persona offesa e alla corretta qualificazione delle condotte violente, quale parte integrante delle strategie di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere.

Infine, la Rete adotta procedure di **valutazione del rischio** basate su metodi scientificamente validati, finalizzate a individuare tempestivamente situazioni di possibile *escalation* della violenza e ad attivare adeguate misure di protezione. Le valutazioni vengono effettuate mediante strumenti e protocolli riconosciuti a livello scientifico - tra cui, a titolo esemplificativo, il metodo S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment Guide) o altri strumenti equivalenti - e si fondano su un'analisi professionale e multidimensionale delle informazioni disponibili, al fine di orientare gli interventi di tutela e di supporto.

Premessa

Il Protocollo d'intesa per l'adozione di strategie e prassi condivise per il contrasto della violenza di genere prevede che i soggetti aderenti pongano in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita adeguate delle donne vittime di violenza, nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine, il Protocollo si conforma a quanto stabilito dalla **Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5** (in BUR n. 37/2013), con la quale la Regione del Veneto "persegue l'obiettivo di consolidare ed estendere la Rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge anche tramite un protocollo generale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo di sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne".

Il Protocollo stabilisce così la costituzione di una **Rete territoriale** tra le Istituzioni, gli Enti locali, le strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari il contrasto e la prevenzione alla violenza contro le donne e le bambine, i bambini e gli adolescenti e che abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche, nonché la promozione, attraverso la suddetta Rete, di strategie operative condivise per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne, con o senza figli/e minori vittime di violenza subita e/o assistita, al fine di individuare le più efficaci metodologie di intervento da adottare da parte dei soggetti coinvolti.

Sussiste la necessità di costituire ed assicurare una rete interistituzionale contro la violenza nei confronti di persone che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, nonché una sinergica azione di contrasto mediante lo sviluppo di protocolli mirati di prevenzione che individuano un percorso relativo all'accoglienza, alla tutela ed alla protezione della vittima attraverso iniziative educative ed informative, nonché attraverso la formazione di personale specializzato, anche per poter assicurare una adeguata emersione del fenomeno.

Pertanto, con il presente Protocollo si intende

1. promuovere una risposta territoriale coordinata tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati, finalizzata:
 - alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne;
 - alla protezione e al sostegno delle donne vittime;
 - al contrasto dei comportamenti violenti nelle relazioni affettive;
 - ad interventi rivolti agli autori di violenza;

2. costituire e consolidare la Rete territoriale, attribuendole il compito di condividere metodologie e prassi operative, assicurando un intervento efficace e tempestivo, riducendo il rischio di vittimizzazione secondaria e garantendo uniformità di risposta in tutto il territorio provinciale;
3. coinvolgere tutti i soggetti aderenti al Protocollo, mediante la costituzione di un *Tavolo tecnico per la condivisione di metodologie e buone prassi finalizzate al contrasto alla violenza contro le donne* composto da un rappresentante dei soggetti firmatari, per l'attuazione e il monitoraggio degli impegni progettuali assunti.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra individuate, con la sottoscrizione del presente Protocollo

SI COSTITUISCE un TAVOLO TECNICO DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE

finalizzata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, nonché alla tutela e alla protezione delle vittime, nel rispetto delle competenze istituzionali dei soggetti aderenti e della normativa vigente.

Il Tavolo opera con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

1. sviluppo, consolidamento e rafforzamento di percorsi integrati di tutela e sostegno delle donne vittime di violenza di genere;
2. promozione della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale continuo degli operatori e delle operatrici appartenenti alla Rete territoriale antiviolenza;
3. realizzazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza e al mondo delle professioni;
4. promozione di percorsi di educazione alle relazioni affettive, al rispetto reciproco e alla parità di genere, rivolti alle giovani generazioni, mediante attività e incontri nelle istituzioni scolastiche, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, con il coinvolgimento di studenti e studentesse, famiglie e personale docente, comunità universitaria e studentesca;
5. tutela e protezione di bambine, bambini e adolescenti in condizioni di particolare vulnerabilità a seguito di episodi di violenza agita nei confronti della madre (violenza c.d. assistita), con particolare attenzione a quelli divenuti orfani a seguito della violenza;
6. monitoraggio, prevenzione e contrasto della violenza maschile agita nei confronti delle donne, attraverso azioni di Rete quanto più coordinate;
7. mappatura dei servizi e dei programmi esistenti sul territorio destinati al trattamento e al recupero degli autori di violenza, nonché monitoraggio dei percorsi attivati.

Art. 1 - Soggetti aderenti e ampliamento della Rete

Sono individuati, quali soggetti aderenti al presente Protocollo, gli enti e le istituzioni firmatarie, nonché

i servizi pubblici e privati che operano nel territorio provinciale nell'ambito:

- della prevenzione della violenza di genere;
- della protezione e del sostegno alle vittime;
- della tutela di bambine, bambini, adolescenti vittime di violenza di genere assistita;
- del trattamento degli autori di violenza di genere;
- della promozione della cultura e del linguaggio della parità di genere e della non discriminazione.

La Rete potrà essere ampliata mediante adesione formale di ulteriori soggetti, individuati in relazione alle specificità territoriali e alle esigenze emergenti, previa valutazione da parte del *Tavolo tecnico per la condivisione di metodologie e buone prassi finalizzate al contrasto alla violenza contro le donne*.

Modalità operative

I soggetti firmatari del presente Protocollo individuano il *Comune di Verona* quale capofila della Rete territoriale interistituzionale.

Il capofila agirà come principale soggetto di riferimento e costituirà un *Tavolo tecnico per la condivisione di metodologie e buone prassi finalizzate contrasto alla violenza contro le donne* per l'implementazione del presente Protocollo, in sinergia con ciascun soggetto firmatario per quanto di competenza (d'ora in poi *Tavolo tecnico*).

Il soggetto capofila convocherà il *Tavolo tecnico* e ogni ente aderente sarà tenuto a collaborare nell'ambito delle proprie competenze e prassi operative con gli altri enti del territorio per il buon funzionamento della Rete.

Ogni soggetto aderente sarà rappresentato da una persona delegata per l'attuazione ed il monitoraggio degli impegni progettuali assunti.

Il Tavolo si riunirà almeno due volte l'anno, previa convocazione del Comune di Verona, con congruo preavviso, salvo diverse esigenze segnalate dagli aderenti.

Il *Tavolo tecnico* potrà coinvolgere soggetti altri, anche non firmatari, a seconda della tematica oggetto di approfondimento e delle relative competenze dei soggetti facenti parte della Rete.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Il presente Protocollo d'intesa persegue finalità riconducibili a cinque macro-ambiti di intervento, che costituiscono il fulcro delle azioni previste e che vengono sviluppati nel prosieguo del documento, e segnatamente:

- la costruzione e il potenziamento della Rete territoriale;
- la prevenzione sociale e culturale della violenza di genere e le attività di sensibilizzazione;

- l'accoglienza, la protezione e la presa in carico delle vittime;
- gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere;
- il monitoraggio del fenomeno e la raccolta sistematica dei dati.

Nello specifico, il Protocollo si propone di perseguire le seguenti finalità:

- la costituzione di un Tavolo tecnico e il consolidamento di una Rete territoriale integrata tra Istituzioni, Enti locali, soggetti pubblici e privati, profit e non profit, nonché strutture di sostegno alle donne vittime di violenza di cui alla Legge Regionale n. 5/2013;
- la promozione della conoscenza e della piena accessibilità dei servizi e degli interventi già esistenti nell'ambito della Rete territoriale;
- il rafforzamento della Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne e nei confronti delle persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità;
- la promozione di strategie operative condivise finalizzate alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti delle donne, con o senza figlie e figli minori vittime di violenza assistita, al fine di individuare le metodologie di intervento più idonee ed efficaci, da adottare da parte dei soggetti coinvolti, ciascuno secondo le rispettive competenze, professionalità e ambiti di intervento, per garantire una tutela integrata delle donne e di bambine, bambini e adolescenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
- il trattamento e il recupero dei soggetti in carico all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) che abbiano commesso reati di violenza di genere, domestica e/o nelle relazioni intime, di natura fisica o psicologica, con finalità special-preventive;
- la facilitazione e promozione dei rapporti tra l'UEPE/USSM e i Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) della Regione del Veneto, in una prospettiva integrata di interventi trattamentali rivolti ai soggetti in carico per reati di violenza di genere, relazionale, intra-familiare o nelle relazioni intime, al fine di ridurre il rischio di recidiva;
- la condivisione di procedure codificate per l'accoglienza e la presa in carico delle vittime, per l'invio delle donne a prestazioni specialistiche e/o per l'attivazione tempestiva dei servizi territoriali competenti, nonché per il monitoraggio dei percorsi di uscita dalla violenza;
- la promozione di interventi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati alla specializzazione e al rafforzamento delle competenze degli operatori e delle operatrici della Rete;
- il rafforzamento delle sinergie e delle collaborazioni con soggetti esterni al presente Protocollo che operino, a vario titolo, negli ambiti della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere;
- la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, finalizzate a favorire l'emersione di situazioni di disagio, maltrattamento e violenza nei confronti delle donne;

- il sostegno e il consolidamento di percorsi educativi rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne attraverso l'educazione ai diritti umani, al rispetto reciproco e alla pari dignità delle persone;
- la promozione di momenti di studio, approfondimento e confronto sugli sviluppi normativi internazionali, nazionali e regionali in materia di diritti umani, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
- il favorire e incrementare la quantità, la qualità e l'omogeneità dei dati relativi al fenomeno della violenza di genere, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la realizzazione semestrale di analisi sui risultati raggiunti e sull'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 3 - Impegni e azioni poste in essere da ciascun soggetto aderente al Protocollo

Al fine di conseguire gli obiettivi definiti nel presente Protocollo, ciascun referente dei soggetti aderenti si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire l'attuazione delle disposizioni ivi previste e a partecipare attivamente alle attività del *Tavolo tecnico* istituito presso il Comune, che ne cura l'operatività.

I soggetti aderenti al Protocollo si obbligano a:

- fornire informazioni aggiornate relative ai propri servizi, comunicando tempestivamente eventuali modifiche o novità;
- promuovere il confronto e la collaborazione al fine di ottimizzare le metodologie di interazione tra i diversi soggetti coinvolti;
- analizzare le priorità che richiedano interventi organizzativi, individuando possibili soluzioni operative condivise;
- condividere prassi, strumenti e procedure di lavoro idonei a fronteggiare le criticità rilevate;
- rafforzare i rapporti e la cooperazione tra le strutture di primo intervento;
- elaborare e sviluppare procedure operative e buone pratiche, nei settori di primo intervento e in quelli finalizzati a garantire un adeguato supporto alle vittime e alle persone vulnerabili, assicurando il loro accompagnamento lungo l'intero percorso di fuoriuscita dalla violenza mediante l'attivazione integrata della Rete dei servizi competenti;
- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione nei confronti della comunità professionale e territoriale e della cittadinanza.

Art. 4 - Buone prassi

Il Comune di Verona predispone le iniziative previste dal presente Protocollo, promuovendone

l'attuazione al fine di assicurare omogeneità e coerenza negli obiettivi condivisi.

A tal fine, il Comune istituisce un *Tavolo tecnico per la condivisione di metodologie e buone prassi finalizzate al contrasto alla violenza contro le donne*, composto da una persona delegata da ciascun soggetto firmatario, con il compito di garantire l'attuazione e il monitoraggio degli impegni progettuali assunti.

Il *Tavolo tecnico* è convocato periodicamente dal Comune, che cura altresì la definizione dell'ordine del giorno e la gestione delle attività. Potrà essere prevista la partecipazione di ulteriori soggetti pubblici e privati attivi sul territorio in relazione alle finalità del Protocollo, quali, a titolo esemplificativo, i Centri Antiviolenza riconosciuti dalla Regione e gli Sportelli per uomini autori di violenza di genere.

Il *Tavolo tecnico* svolge le seguenti funzioni:

- fornire consulenza ai soggetti aderenti, favorendo il raccordo con enti pubblici, associazioni, enti privati e aziende ULSS che promuovano progetti o iniziative coerenti con le finalità del Protocollo;
- promuovere percorsi informativi e attività plenarie finalizzate all'attuazione del Protocollo;
- mantenere il monitoraggio e l'analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne nel territorio, al fine di individuare le aree a maggior rischio;
- organizzare periodici momenti di verifica e analisi congiunta, valutando:
 - l'andamento del fenomeno, sulla base delle indagini statistiche realizzate con il contributo dei soggetti firmatari;
 - le ricadute delle azioni derivanti dagli impegni assunti;
 - l'efficacia dei dispositivi operativi predisposti;
- monitorare le azioni e le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e di sostegno alle vittime, comprese le attività delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi sul territorio, nonché le azioni di sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
- promuovere interventi condivisi da attuare, avvalendosi, con cadenza bimestrale, dei dati forniti dall'INPS di Verona riguardanti le domande di benefici e/o istituti previsti a favore delle donne;
- calendarizzare i tavoli mirati di concertazione (giudiziario-forensi, polizia, sanitari, sociali, ecc.), convocati semestralmente, al fine di analizzare gli interventi necessari per contrastare la violenza sulle donne, individuare buone prassi condivise e promuovere, d'intesa con i componenti del *Tavolo tecnico*, occasioni di confronto allargato sul tema;
- programmare e progettare in maniera condivisa attività di sensibilizzazione, informazione e formazione nei riguardi delle diverse realtà di riferimento (professioni interessate, cittadinanza, comunità studentesche...).

Art. 5 - Prevenzione e formazione

Al fine di garantire la presenza di operatori adeguatamente formati ed esperti, le parti aderenti al presente Protocollo si impegnano a programmare e progettare attività sistematica di formazione comune con cadenza annuale, coinvolgendo tutte le diverse professionalità interessate (magistratura, avvocatura, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali e socio sanitari, aziende sanitarie e ospedaliere...), la cittadinanza, le scuole di ogni ordine e grado, la comunità universitaria.

Tali iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare operatori e professionisti sulla necessità di individuare le dinamiche della violenza di genere, intra-familiare e relazionale nell'ambito delle indagini a loro demandate e per fornire strumenti per l'ascolto delle persone coinvolte.

Nell'ambito delle attività di formazione e prevenzione, gli aderenti assicurano specifici percorsi dedicati al riconoscimento e al superamento degli stereotipi di genere, con particolare riguardo all'incidenza del linguaggio nella costruzione delle rappresentazioni della violenza e nella relazione con la persona offesa.

La formazione è finalizzata a garantire l'adozione di modalità comunicative appropriate, coerenti con i principi di non discriminazione e idonee a prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria.

La formazione dovrà prevedere anche incontri con tutti gli operatori della Rete di accoglienza della vittima, come specificatamente previsto dall'art. 18 della Convenzione di Istanbul.

Art. 6 - Sensibilizzazione

Assieme alla formazione, la sensibilizzazione e l'informazione rappresentano strumenti fondamentali per prevenire e contrastare la violenza di genere e la violenza intra-familiare e relazionale.

Il perseguimento di una consapevolezza adeguata e diffusa, insieme alla promozione di una cultura della *parità di genere*, del *principio di non discriminazione* e del *rispetto reciproco* costituiscono un obiettivo della Rete, nella consapevolezza che l'uguaglianza di genere sia elemento vitale per una crescita intelligente e sostenibile. In tale prospettiva, il coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle istituzioni, delle scuole, della comunità universitaria e del mondo delle professioni costituisce una componente essenziale della strategia integrata prevista dal presente Protocollo.

Le attività di sensibilizzazione promosse dagli aderenti comprenderanno altresì i temi connessi al ruolo e all'uso del *linguaggio*, strumento essenziale nella costruzione sociale della parità di genere, favorendo l'utilizzo di una comunicazione pubblica corretta, non stereotipata e rispettosa della persona. In tale ambito, è promosso il superamento di narrazioni che possano, anche indirettamente, legittimare o minimizzare la violenza, ovvero spostare l'attenzione dalla condotta dell'autore alla condotta della vittima.

Art. 7 - Raccolta dati

Gli aderenti al presente Protocollo si impegnano a fornire dati e statistiche ufficiali, nel pieno rispetto e in conformità alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, con l'obiettivo di:

- migliorare il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere;
- rendere disponibili informazioni utili alla progettazione di interventi mirati;
- garantire l'omogeneità e l'integrazione dei dati tra i diversi servizi territoriali, nel pieno rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art. 8 - Diffusione delle informazioni e comunicazione

Tutti gli enti aderenti al presente Protocollo sono tenuti a informare e comunicare in modo tempestivo ed efficace i servizi da essi offerti.

Art. 9 - Risultati attesi

Attraverso l'attuazione del presente Protocollo, la Rete territoriale interistituzionale si impegna a elaborare annualmente i seguenti strumenti e procedure:

- elenchi aggiornati della Rete dei servizi territoriali, comprensivi di informazioni utili quali sedi, referenti, recapiti telefonici, orari di apertura e tipologia dei servizi offerti;
- procedura di reperibilità h24 tra i soggetti appartenenti alla Rete territoriale;
- procedura di trasmissione dei casi dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio ai servizi territoriali e/o specialistici, attraverso schede di comunicazione standardizzate;
- procedura di accoglienza e sostegno per la donna e per eventuali figlie e figli minori vittime di violenza subita e/o assistita;
- accordo per la copertura dei costi relativi alla presa in carico della donna vittima di violenza;
- scheda di valutazione e descrizione del caso, da utilizzare ai fini di documentazione e programmazione degli interventi;
- scheda di monitoraggio del percorso, finalizzata al controllo e alla valutazione dell'efficacia degli interventi erogati;
- percorsi di inserimento lavorativo per le donne seguite dalla Rete territoriale;
- elenchi aggiornati sull'andamento dell'applicazione del Protocollo, da redigere con cadenza annuale.

Resta possibile l'individuazione di ulteriori risultati, che possano integrare il presente Protocollo in relazione alle specificità e alle esigenze della Rete territoriale.

Art. 10 - Durata e validità del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, il Protocollo si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, salvo diversa indicazione espressa da una delle parti aderenti.

Art. 11 - Attuazione

L'attuazione del Protocollo è demandata ai soggetti firmatari i quali si impegnano ad attivare in maniera continuativa quanto necessario per la realizzazione di quanto previsto.

I soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano altresì ad adottare nel proprio ordinamento interno ogni provvedimento che garantisca la piena attuazione di quanto sottoscritto, prestando la massima collaborazione reciproca.

I soggetti firmatari del presente Protocollo comunicano alla Regione del Veneto, sia in considerazione delle funzioni ad essa assegnate dalla normativa vigente (art. 117 Cost., L. n. 328/2000) sia in relazione all'esigenza di connessione tra il governo centrale e l'ambito regionale, la sottoscrizione del presente Protocollo e ogni successiva modifica e/o integrazione.

Art. 12 - Modifiche e integrazioni

Il presente Protocollo può essere modificato o integrato, in forma scritta, sia in termini sostanziali sia in termini di dettaglio operativo, previo accordo tra le parti sottoscriventi.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Protocollo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il Protocollo rimane aperto all'adesione di ulteriori soggetti che operino nei settori di interesse e che intendano contribuire agli obiettivi condivisi.

Art. 14 - Domicilio

Le parti, al fine del presente atto, eleggono domicilio nel Comune di Verona, piazza Bra, 1, 37121, Verona.

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Per il Comune di Verona

Il Sindaco

Damiano Tommasi

Per la Provincia di Verona

Il Presidente

Dott. Flavio Massimo Pasini

Per il Tribunale Ordinario di Verona

Il Presidente

Dott. Ernesto D'Amico

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto Reggente

Dott.ssa Rita Anna Emilia Caccamo

Per il Tribunale per i Minorenni di Venezia

Il Presidente

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

Il Sostituto Procuratore

Dott.ssa Cristina Gava

Per l'Università degli Studi di Verona

La Magnifica Rettore

Prof.ssa Chiara Leardini

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore generale

Dott. Pietro Girardi

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Il Direttore generale

Dott. Paolo Petralia

Per l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

L'Amministratore delegato

Dott. Claudio Cracco

Per l'Ospedale P. Pederzoli

Il Presidente del C.D.A.
Prof. Vittorio Pederzoli

Per l'Ordine degli Avvocati di Verona

Il Presidente
Avv. Mauro Regis

Per l'Ordine degli Psicologi del Veneto

Il Presidente
Dott. Luca Pezzullo

Per l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto

La Presidente
Dott.ssa Stefania Bon

Per l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona

Il Presidente
Prof. Alfredo Guglielmi

Per la Federazione italiana Medici di Medicina Generale

In qualità di delegata del Legale Rappresentante
Dott.ssa Mara Cabriolu

Per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona

Il Presidente
Dott. Federico Realdon

Per Federfarma di Verona

La Presidente
Dott.ssa Elena Vecchioni

Per l'Associazione Telefono Rosa ODV

La Presidente
Avv. Emilia Greco

ALLEGATI

Allegato A - Ambito soggettivo di applicazione e principali servizi e compiti degli enti coinvolti nel contrasto alla violenza di genere

Comune di Verona

Il Comune di Verona è l'ente responsabile dell'attuazione del Protocollo: istituisce e gestisce il *Tavolo tecnico per la condivisione di metodologie e buone prassi finalizzate al contrasto alla violenza contro le donne*, garantisce l'attuazione e il monitoraggio degli impegni e favorisce il raccordo tra i soggetti istituzionali e territoriali e il collegamento tra i diversi tavoli tematici (giudiziari, sanitari, sociali e forze dell'ordine).

Attraverso il Centro formazione antiviolenza (CFA) P.e.t.r.a., promuove la formazione annuale comune, realizza attività di prevenzione e formazione, organizza iniziative di sensibilizzazione, attiva percorsi educativi nelle scuole, supporta eventi pubblici, seminari e convegni e promuove l'aggiornamento di operatori e professionisti.

Il Protocollo prevede inoltre che, nei casi di violenza di genere, intra-familiare o relazionale, siano incentivati percorsi di recupero psico-educativi per uomini maltrattanti attraverso i Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), con l'obiettivo di promuovere un cambiamento consapevole, prevenire la recidiva e ridurre i rischi per le vittime. Tali percorsi rappresentano uno strumento di prevenzione secondaria in quanto intervengono sulle dinamiche comportamentali dell'autore, contribuendo a interrompere il ciclo della violenza.

Nel territorio comunale, lo Spazio di Ascolto N.A.V. (Non Agire Violenza) costituisce il servizio dedicato agli uomini autori di violenza, accompagnandoli in un percorso di revisione critica delle proprie condotte e di cambiamento relazionale. La partecipazione può avvenire su base volontaria o su indicazione dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti. I percorsi sono integrati con i servizi di esecuzione penale e consentono il monitoraggio dell'aderenza, l'individuazione di eventuali criticità e la tutela delle vittime.

Il CFA P.e.t.r.a. svolge infine un ruolo centrale nella formazione, prevenzione e sensibilizzazione, promuovendo iniziative rivolte alla cittadinanza, percorsi educativi per le scuole e attività formative per operatori, professionisti e soggetti della Rete, contribuendo al raccordo tra le azioni territoriali.

Università degli Studi di Verona

L'Università degli Studi di Verona promuove iniziative scientifiche, didattiche e seminariali, anche a livello nazionale e internazionale, e progetta percorsi di formazione post lauream, di aggiornamento e

formazione continua. Favorisce l'integrazione tra competenze professionali, realizza attività di sensibilizzazione, informazione e *public engagement* e promuove percorsi educativi nelle scuole.

Si impegna inoltre a organizzare eventi scientifici sui temi della violenza di genere, a sviluppare percorsi di formazione rivolti ai professionisti e a favorire il dialogo tra avvocatura, magistratura, forze dell'ordine e operatori della cura. Promuove infine attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e sostiene percorsi educativi finalizzati alla prevenzione della violenza.

Ordine degli Avvocati di Verona

L'Ordine degli Avvocati di Verona promuove e organizza percorsi formativi multidisciplinari, anche in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Veneto e con gli altri soggetti della Rete, al fine di rafforzare le competenze professionali in materia di violenza di genere.

Ulss 9 Scaligera e Servizi U.O.S. Consultori Familiari

L'Azienda ULSS 9 Scaligera garantisce interventi sanitari, e socio - sanitari integrati, assicurando la presa in carico e l'accompagnamento delle vittime e collaborando con la Rete nella valutazione del rischio.

I Servizi delle UUOCC Infanzia Adolescenza, Famiglia e Consultori sostengono e condividono attività formative comuni, promuovono l'integrazione tra diverse professionalità e realizzano attività di sensibilizzazione in collaborazione con la Rete territoriale. Operano in raccordo con forze dell'ordine, servizi sociali, Centri Antiviolenza, servizi per uomini autori di violenza, scuole e sportelli di ascolto, contribuendo anche al monitoraggio del fenomeno della violenza intra-familiare.

Essi garantiscono interventi integrati e multidisciplinari di prevenzione, protezione, presa in carico e cura nelle situazioni di violenza e disagio psicosociale che coinvolgono donne e minori. La presa in carico comprende, in base ai bisogni, sostegno psicologico e sociale, accompagnamento alla denuncia, attivazione di misure di protezione, raccordo con i Centri Antiviolenza, percorsi specialistici e progetti di autonomia. I servizi operano in rete con gli altri attori territoriali e con l'autorità giudiziaria, assicurando interventi coordinati e continuità nella tutela delle vittime. Particolare rilievo assume la funzione di segnalazione tempestiva, quale strumento essenziale per garantire protezione e attivazione della rete dei servizi.

Allo stesso modo i Dipartimenti di Emergenza Urgenza dei Pronto Soccorso dell'Azienda Ulss 9 presso gli Ospedali di Villafranca, San Bonifacio e Legnago hanno uniformato una procedura dedicata denominata "*Percorso Rosa*", volta a dare una risposta sanitaria il più possibile appropriata per la donna vittima di violenza che accede alle cure dei PS - Il percorso prevede l'accoglienza e la presa in carico della donna alla quale vengono garantiti interventi tempestivi in un ambiente protetto, attraverso una valutazione multidisciplinare e l'attivazione dei servizi territoriali in raccordo con la rete antiviolenza locale .

Inoltre in collaborazione con la rete del territorio vengono organizzati periodicamente corsi di Formazione rivolti al personale sanitario ospedaliero per favorire il riconoscimento precoce dei segnali di violenza, e quindi una corretta gestione dei casi e l'adozione di procedure condivise di tutela e assistenza alla donna.

Autorità giudiziarie

Il Tribunale di Verona garantisce la tutela giurisdizionale delle vittime nei procedimenti civili e penali, adottando provvedimenti urgenti di protezione e coordinandosi con la Rete per prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona promuove l'azione penale, coordina le indagini con le forze dell'ordine e favorisce l'attivazione tempestiva delle misure di tutela.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia e la relativa Procura intervengono a tutela di bambine, bambini e adolescenti, adottando provvedimenti e coordinandosi con i servizi territoriali nei casi di violenza subita o assistita.

Uffici territoriali governativi e Forze dell'ordine

La Prefettura di Verona promuove il coordinamento delle politiche di sicurezza e l'integrazione tra istituzioni.

La Questura di Verona e il Comando Provinciale dei Carabinieri intervengono nelle situazioni di violenza, svolgendo attività di prevenzione e indagine e collaborando con l'autorità giudiziaria e i servizi territoriali.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza contribuisce alle attività di contrasto ai reati connessi e alle azioni integrate della Rete.

Strutture ospedaliere

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e l'Ospedale P. Pederzoli e assicurano assistenza sanitaria alle vittime, attivano percorsi di emergenza e segnalazione e collaborano con i servizi territoriali per la presa in carico integrata.

Altri enti territoriali

Il Comitato dei Sindaci favorisce il coordinamento tra i Comuni e promuove politiche sociali integrate a livello territoriale.

Altri Ordini professionali e rappresentanti di categoria

Gli Ordini professionali (Medici, Psicologi, Assistenti sociali, Farmacisti) e le rispettive federazioni promuovono la formazione specialistica, favoriscono il riconoscimento precoce delle situazioni di violenza, supportano la presa in carico delle vittime e collaborano con la Rete territoriale nelle attività di prevenzione, segnalazione e sensibilizzazione.

La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale contribuisce all'individuazione precoce dei casi e alla segnalazione ai servizi competenti.

Federfarma di Verona supporta le farmacie nel loro ruolo di presidio territoriale, promuovendo attività informative e di prevenzione.

Centri Antiviolenza accreditati

I Centri Antiviolenza accolgono e supportano le vittime, offrendo consulenza, protezione e percorsi di uscita dalla violenza, e collaborano con la Rete territoriale per garantire interventi integrati ed efficaci.

Allegato B - Quadro normativo

Il presente Protocollo aderisce al quadro normativo internazionale, nazionale e regionale del Veneto, e relativamente a quest'ultimo si rimanda in particolare a:

- Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5, che si occupa di prevenzione, contrasto e tutela;
- Legge Regionale n. 22 del Veneto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BUR) il 21 giugno 2018 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne";
- Legge Regionale n. 3 del 15 febbraio 2022 del Veneto riguarda le "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità";
- Legge Regionale 27 novembre 2024, n. 30 (BUR n. 153/2024) che istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 7 aprile 2023 disciplina gli sportelli dei Centri Antiviolenza della Regione Veneto. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni normative vigenti in materia e le successive modificazioni.

Nel contesto regionale, la Regione Veneto ha sviluppato un sistema integrato di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fondato sulla cooperazione tra istituzioni, servizi territoriali e autorità giudiziaria. In particolare, rileva la Legge regionale Veneto 5/2013, che promuove azioni coordinate di prevenzione, protezione e sostegno alle vittime, nonché la diffusione di una cultura orientata al superamento degli

stereotipi di genere. Tale impianto è stato ulteriormente rafforzato attraverso l'integrazione con la normativa nazionale, tra cui la Legge 69/2019 e la Legge 168/2023, che introducono strumenti di intervento tempestivo e misure cautelari rafforzate. Nel quadro regionale, particolare attenzione è rivolta anche alle forme specifiche di violenza di genere, tra cui: la violenza domestica; la violenza assistita, con riconoscimento di bambine, bambini e adolescenti quali persone offese; i matrimoni forzati. Il sistema veneto si caratterizza per un approccio integrato che supera una risposta esclusivamente giudiziaria o securitaria, valorizzando il coordinamento tra servizi e la dimensione culturale e preventiva, nella quale assume rilievo anche l'uso consapevole del linguaggio quale strumento di tutela e trasformazione sociale.